

Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione

n. R.G. __/__

Controricorso

La società Alfa, con sede in __, via __ n° __ (Cod. fisc. e P.Iva __), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. __,

o il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), residente in __ alla via __ n. __, elettivamente domiciliata in __, alla via __, presso lo studio dell'Avv. __ (cod. fisc. __),

che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al presente atto e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di PEC __.

-parte controricorrente-

Contro

il Sig./la Sig.ra __, nata a __ il __ (Cod. fisc. __), / La Società __ (Cod. fisc. __; P. Iva __), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. __ e domiciliato/a come in atti

- parte ricorrente -

a seguito

del ricorso per cassazione notificato in data __/__/__;

per la cassazione

della sentenza n. __/__, resa *inter partes* dalla Corte d'Appello di __, Sezione __, in persona del Giudice Unico Dott./Dott.ssa __, pubblicata il __ nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. __/__, mai notificata/notificata in data __;

Fatto e svolgimento dei precedenti gradi di giudizio

- con atto di citazione del __ il sig. __ chiedeva __;
- il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava la domanda attorea e deduceva che __;
- nel corso del giudizio così instaurato, l'istruttoria evidenziava che __;
- conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue: __ (*riportare o sintetizzare il contenuto del dispositivo*);
- avverso la decisione di *prime cure* interponeva appello __ chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado;
- a fondamento del proposto gravame veniva eccepito che __;
- nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte d'Appello di __ al n. R.G. __, si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della

sentenza di primo grado;

- successivamente, la causa veniva decisa con la sentenza __, pubblicata in data __, mai notificata/notificata in data __;
- nello specifico, a fondamento della suddetta decisione, la Corte d'Appello di __ ha rilevato che __ (*riportare o sintetizzare il contenuto del dispositivo*);
- avverso detta sentenza, ha proposto ricorso il/la Sig./Sig.ra/Società deducendo a sostegno del medesimo i seguenti

motivi di impugnazione

1. **Violazione sulla giurisdizione in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 1 del c.p.c.**, siccome __, nonostante __;
2. **Difetto di competenza ai sensi dell'art. __ in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 2 del c.p.c.**, siccome __ si è pronunciato nel merito, nonostante __;
3. **Violazione e falsa applicazione dell'art. __ in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 3 del c.p.c.**, siccome la Corte territoriale ha ritenuto sussistente __, sebbene __;
4. **Nullità della sentenza/del procedimento in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 4 del c.p.c.**, siccome __;
5. **Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360, comma 1[^], n. 5 del c.p.c.**, laddove con riferimento ad un fatto controverso e precisamente __, la Corte d'Appello ha ritenuto di __, nonostante __;

*** **

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si costituisce il/la Sig./Sig.ra/Società __, come in epigrafe difesa e domiciliata, per eccepire in via preliminare, sin d'ora, la palese inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avversario e dei motivi ivi articolati, nonché, comunque, la palese infondatezza dello stesso, per i seguenti

Motivi

1. Inammissibilità del ricorso

(Il controricorrente dovrà specificare le ragioni che militano per l'inammissibilità del ricorso avversario. Di seguito un esempio pratico:

Inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

In via preliminare, corre l'obbligo di denunciare la palese inammissibilità del ricorso *ex adverso* proposto in quanto non idoneo, sotto molteplici profili, a superare il vaglio preliminare di ammissibilità regolato dall'art. 360 bis c.p.c., introdotto dall'art. 47 della legge n. 69 del 2009: come è ben noto, il ricorso avanti la Suprema Corte è dichiarato inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per

confermare o mutare l'orientamento della stessa». Orbene, è principio ormai consolidato (anche in dottrina) che tale norma, riconoscendo esplicitamente valore alla “giurisprudenza della corte”, conferma l’importanza del precedente giurisprudenziale, il quale, seppur non “vincolante”, ha sicuramente valore persuasivo.

In altri termini, se su una certa questione di diritto si è formata la “giurisprudenza della Corte” – vi è una linea giurisprudenziale tendenzialmente uniforme – e la sentenza che si impugna è conforme a tale orientamento (peraltro espressamente richiamato in sentenza) il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile qualora non sia in grado di dimostrare espressamente che è logica ed opportuna una inversione di rotta ad opera della stessa Corte (il c.d. mutamento di quella giurisprudenza) e le ragioni per le quali la sentenza risulterebbe errata.

Peraltro, è stato precisato che *«In tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente di legittimità, benché remoto, se univoco, chiaro e condivisibile (e, a maggior ragione, se pacifico nella scienza giuridica nazionale), è idoneo ad integrare l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte cui si sia conformata la pronuncia impugnata, con la conseguenza che il ricorso avverso quest'ultima, quando non richiami tale orientamento e non sviluppi valide critiche contro lo stesso, va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.»* (Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4366).

Di seguito un altro esempio pratico di eccezione di inammissibilità:

Inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma I, n. 4 e n. 6 c.p.c. ed art. 65 Ordinamento Giudiziario di cui al R.D. 30.01.1941, n. 12 (in caso di motivo di ricorso ex art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.)

Il ricorso avverso è anche palesemente inammissibile e/o improponibile dal momento che controparte, pur richiamando l’art. 360, n. 3, c.p.c., non fornisce alcuna specifica indicazione e/o dimostrazione idonea a comprovare l’effettivo contrasto fra la pronuncia impugnata e le norme asseritamente violate. Al riguardo è noto che laddove venga eccepito il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, comma I n. 3 c.p.c., coordinato con il disposto di cui all’art. 366, comma I n. 4 e n. 6 c.p.c., il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento, mediante specifica indicazione, alle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali che si assumono violati.

Le avverse censure si risolvono invece nel sollecitare a questa Corte una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, preclusa nella presente sede di legittimità. Poiché dunque la Corte di Cassazione non può estendere il proprio riesame agli accertamenti in fatto già oggetto della pronuncia del Giudice di merito, potrà essere valutata soltanto l’eventuale violazione delle norme di diritto o la falsa applicazione di queste poste alla base della decisione impugnata, con la conseguenza che spetta senz’altro al ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronuncia impugnata: in caso contrario, il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non consente ai Giudici di legittimità di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

2. Infondatezza del ricorso

Ferme le superiori assorbenti deduzioni in ordine all'inammissibilità dell'avverso ricorso, lo stesso si profila in ogni caso infondato per le ragioni che seguono.

(Il controricorrente dovrà specificare le ragioni che militano per l'infondatezza di ogni motivo formulato dal ricorrente e, per l'effetto, per il rigetto del ricorso avversario. Infine, laddove la sentenza impugnata abbia accolto domande formulate nei precedenti gradi di giudizio rimaste assorbite nella pronuncia di accoglimento o rigetto del gravame, si dovrà formulare espresso richiamo alle stesse, rinnovandone la proposizione e riservandosi di poter dedurre in merito. Di seguito un esempio:

[Fermo restando tutto quanto sopra dedotto ed argomentato in merito alla inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, si intende infine formulare **espresso richiamo**, anche in questa sede, a tutte le domande (già formulate in primo grado), rinnovate in appello, accolte o rimaste implicitamente assorbite nella pronuncia di accoglimento del gravame emessa dalla Corte di Appello di __, da intendersi integralmente trascritte, trattandosi di sentenza di appello totalmente favorevole, che quindi non richiede alcuna impugnazione in via incidentale, neanche condizionata.

Pertanto, la controricorrente richiama, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c., tutti i propri atti nonché deduzioni a verbale nonché documenti, sia del primo che del secondo grado.

L'odierna controricorrente, pertanto, rinnova ulteriormente e si riserva espressamente di (ri)articolare, le suddette domande e/o eccezioni, in caso – denegato – di accoglimento dell'avverso ricorso e di conseguenziale rinvio ad altro Giudice da parte della Suprema Corte].

*** **

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, rilevata la inammissibilità e/o improponibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso *ex adverso* proposto, il/la Sig./Sig.ra/Società __, come sopra generalizzata, rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, *contrariis reiectis*, Voglia,

- in via preliminare, dichiarare l'**inammissibilità e/o l'improponibilità** del ricorso proposto da __ avverso la sentenza __, per le causali tutte di cui in premessa, con ogni conseguenza ed effetto di legge;
- in ogni caso, **rigettare** il suddetto ricorso stante la palese infondatezza delle motivazioni individuate, per le causali tutte di cui sopra, con ogni conseguenza ed effetto di legge.

E ciò con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierno controricorrente per tutti i gradi di giudizio.

In via istruttoria, si produce la seguente documentazione:

1. procura speciale alle liti

2. ricorso per cassazione notificato;
3. sentenza impugnata;

Documenti ex art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c. (come da protocollo d'intesa)

1. (copia della sentenza del primo grado di giudizio);
2. (atto di appello);
3. ... ;
4. fascicolo di parte del giudizio di primo grado n. R.G. Tribunale di ___ (estratto dal fascicolo telematico);
5. fascicolo di parte del giudizio di appello n. R.G. ___ Corte d'Appello di ___ (estratto dal fascicolo telematico).

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente atto non contiene alcun ricorso incidentale e che, di conseguenza, non si svolgono domande che comportino mutamento del valore della causa.

*** **

Nota Finale

Il controricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni tecniche contenute nel *Protocollo d'intesa* sottoscritto in data 01.03.2023 dal Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dall'Avvocatura dello Stato e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

___, li ___ (luogo e data)

Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)